

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO

SETTORE SERVIZI GENERALI, FINANZIARIO E TRIBUTI

N. 210 del 10/07/2026

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - CORRESPENSIONE ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL ENTI LOCALI 2022/2024 AL LAVORATORE - IMPEGNO DI SPESA - CIG BC5C693D91.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di luglio nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio,

svolto preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il controllo di regolarità amministrativa del presente atto

adotta la seguente determinazione;

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - CORRESPONSIONE ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL ENTI LOCALI 2022/2024 AL LAVORATORE - IMPEGNO DI SPESA - CIG BC5C693D91.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 17;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi” (ROUS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31.10.2019;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16.07.2004;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2017;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05.07.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028 e successiva deliberazione n. 32 del 20.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2026 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione semplificato (PEG) per il periodo 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.03.2026 ad oggetto: “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028”.

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamate le precedenti determinazioni del Responsabile Settore Servizi Generali:

- n. 169 del 04.08.2023 ad oggetto: “Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 tramite trattativa diretta su MEPA per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 figura professionale – Area degli operatori esperti – ex cat B3 - CIG. Z043BAE38C”;

- n. 199 del 07.09.2023 ad oggetto “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 figura professionale – Area degli operatori esperti – ex cat B3 - CIG. Z043BAE38C – Integrazione impegno di spesa”;

Considerato che in data 23.02.2026 è stato firmato il CCNL 2022/2024, che stabilisce per il comparto funzioni locali gli incrementi mensili contrattuali dello stipendio tabellare con gli arretrati da liquidare per l'anno 2024;

Vista la comunicazione dell'operatore economico GI Group S.p.A., con sede in Milano – Piazza IV Novembre 5 – P.IVA 11629770154, acclarata al protocollo dell'Ente al numero 3930 in data 14.05.2026, che quantificava gli arretrati stabiliti dal CCNL 2022/2024 comparto funzioni locali da liquidare al lavoratore temporaneo impiegato presso l'Ente nel seguente dettaglio:

- totale arretrati lordi Euro 511,39
- competenze GI Group S.p.A. Euro 102,30
- IVA sul servizio Euro 22,51
- bolli fattura Euro 2,00
- IRAP a carico Ente Euro 43,35

per una spesa complessiva pari a Euro 681,55;

Considerato che la spesa non poteva essere programmata in quanto al momento dell'assunzione degli impegni spesa non era ancora stato firmato il CCNL 2022/2024 e non era possibile stabilire un incremento dello stipendio tabellare preciso;

Preso atto che si ritiene necessario liquidare all'operatore economico GI Group S.p.A., gli arretrati contrattuali spettanti al lavoratore fornito dal servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'anno 2024;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva a favore dell'operatore economico GI Group S.p.A. dell'importo di Euro 638,20;

Considerato che ai fini della quantificazione del costo complessivo degli arretrati spettanti al lavoratore interinale, risulta necessario calcolare la quota IRAP, imposta dovuta dall'Ente utilizzatore dei lavori somministrati, che ammonta a Euro 43,35, imputando la spesa a carico del Bilancio di Previsione 2026/2028 – esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che:

- è stato assegnato il CIG BC5C693D91 rilasciato dall'Autorità Anti Corruzione (ANAC);
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in questione tramite piattaforma dedicata (DURC online) e precisamente n. prot. INPS_51220254 del 18.06.2026 con scadenza validità 16.10.2026;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare a favore dell'operatore economico GI Group S.p.A., con sede in Milano – Piazza IV Novembre 5 – P.IVA 11629770154, la spesa complessiva di Euro 638,20 IVA inclusa su margine di agenzia, oltre IRAP a carico Ente, per Euro 43,35, imputandola come segue:
 - Euro 511,39 al codice di bilancio 04.06.1.101 (capitolo 1425/4)
 - Euro 126,81 al codice di bilancio 04.06.1.103 (capitolo 1425/6)
 - Euro 43,35 al codice di bilancio 04.06.1.102 (capitolo 1425/5)del Bilancio di Previsione 2026/2028 – esercizio finanziario 2026.
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2000 – allegato 4/2 e ss.mm., la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadenza.
4. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di dare atto che si procederà agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 225, comma 1 penultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

☒ non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del comune di Valperga, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21/04/2023;

☒ non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 10/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

Rag. Antonietta MANCUSO
